

## REGOLAMENTO DI VOTAZIONE (ex art.17 vigente statuto)

### Art. 1 - Modalità di voto

Ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del vigente statuto le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie, qualsiasi sia l'oggetto da trattare, ad eccezione di quanto previsto dall'art.20 del medesimo statuto, sono valide qualunque sia il numero dei soci che hanno partecipato al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

Può partecipare alla votazione o intervenire all'Assemblea solo il socio, che risulta iscritto al libro soci da almeno 90 giorni. Ogni socio dispone di un solo voto.

Nelle Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, i soci esprimono il proprio voto sui vari argomenti posti all'ordine del giorno a mezzo referendum, così come previsto dal presente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il voto può essere dato per corrispondenza.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, vengono convocate dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso di voto dato per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

In tale ultimo caso la votazione avverrà nel modo seguente:

- a) le schede per la votazione sono predisposte a cura della Società, timbrate e siglate dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Sindaco da lui indicato ed inviate agli incaricati presso gli uffici periferici, che ne cureranno la distribuzione ai soci e la successiva raccolta. Per i soci in servizio presso gli uffici centrali, la distribuzione delle schede sarà curata direttamente dalla Società. Unitamente alle schede, la Società provvederà a trasmettere a ciascun seggio un modello di verbale con l'elenco

degli aventi diritto al voto ed il numero delle schede inviate. Al termine delle operazioni di voto, il responsabile del seggio provvederà ad indicare nel verbale il numero delle schede votate e di quelle non utilizzate, annotando nello stesso coloro che hanno esercitato il diritto di voto;

- b) il socio, dopo aver espresso il voto, dovrà provvedere a piegare la scheda e chiuderla in una busta senza alcun segno di riconoscimento;
- c) di norma il voto si esprime apponendo un sì o un no accanto alla proposta contenuta nella scheda. I voti espressi in maniera diversa sono nulli;
- d) la votazione diretta al rinnovo delle Cariche Sociali avviene nei due giorni fissati per lo svolgimento dell'Assemblea, rispettivamente dalle ore 8,00 alle ore 18.00 il primo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il secondo giorno. La consegna delle schede agli elettori e l'espressione del voto avviene esclusivamente nei locali adibiti a seggio e posti a disposizione dalla Amministrazione dell'Interno, previa annotazione, nel verbale di cui al precedente punto a), degli estremi di un documento di riconoscimento, oltre che della firma in originale del votante.

L'elettore deve scrivere negli appositi spazi il cognome ed il nome dei soci, che ritiene di eleggere alla carica di Consigliere, nel numero massimo di 7. Per la votazione diretta al rinnovo del Collegio dei Sindaci, i nominativi da indicare debbono essere in numero di 4: 2 effettivi e 2 supplenti. Tra i Sindaci effettivi dovrà essere indicato il Presidente del Collegio Sindacale. Non verrà tenuto alcun conto dei nominativi eventualmente indicati in sovrannumero, che a partire dall'ultimo saranno depennati.

Il socio, riposta la scheda, così come previsto dal precedente punto b), provvede a depositarla nell'apposita urna.

Le operazioni di voto a livello centrale possono essere coordinate da un funzionario incaricato dalla Amministrazione dell'Interno. In sede periferica il Prefetto e/o il Questore potranno affidare ad un funzionario della Amministrazione civile dell'Interno l'incarico di coordinare le operazioni di voto, affiancando il referente della Cooperativa. Per il funzionamento del seggio l'incaricato del Prefetto e/o Questore potrà nominare un socio da affiancare al referente o in sostituzione dello stesso in caso di sua assenza o impedimento;

- e) non saranno ritenute valide le schede, che contengono scritte fatte dal votante allo scopo evidente di far riconoscere il proprio voto;

f) chiusa la votazione, nel giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, non oltre il 15° giorno dalla data di chiusura, si costituisce nella sede della Società il Comitato degli Scrutatori, in conformità alle norme di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il Presidente designa per le mansioni di Segretario uno degli scrutatori il quale dovrà provvedere alla compilazione del Verbale delle operazioni di scrutinio;

g) il Presidente fa prendere nota dei soci votanti e dispone l'inizio delle operazioni di spoglio, procedendo all'apertura delle buste, previo controllo che ogni busta risulti priva di segni di riconoscimento;

h) al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dichiara il risultato dello stesso e lo certifica nel verbale.

La proposta messa a votazione si intende approvata se ha riportato la maggioranza dei voti validi. Se sullo stesso oggetto sono state avanzate due o più proposte, si intende approvata quella che ha riportato il maggior numero dei voti validi;

i) nella votazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, si procede alla formazione di una graduatoria e si intendono eletti i soci che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero dei voti validi. A parità di voti sarà proclamato eletto il socio più anziano.

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, si procede alla formazione di tre graduatorie: una per il Presidente del Collegio, una seconda per i Sindaci Effettivi ed una terza per i Sindaci Supplenti. Si intendono eletti per ciascuna graduatoria coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero dei voti validi. A parità di voti sarà proclamato eletto il revisore più anziano.

## Art.2 - Chiusura della votazione

La chiusura della votazione, avverrà nel termine indicato nell'avviso di convocazione e, comunque, non prima del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale. I soci esprimono il proprio voto servendosi esclusivamente delle schede, che saranno loro inviate dalla Società.

Queste dovranno pervenire entro il termine stabilito per la chiusura della votazione. L'osservanza delle modalità e del termine di cui sopra è richiesta a pena di nullità del voto.

### Art.3 - Scrutinio delle schede

Lo scrutinio delle schede è effettuato da un apposito Comitato di Scrutatori composto, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da quattro membri effettivi e da tre supplenti. In occasione di ogni Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci provvederanno a designare, fra i propri membri, rispettivamente uno scrutatore effettivo ed un supplente. Gli altri due scrutatori effettivi ed uno supplente saranno scelti fra i soci su designazione del Collegio Sindacale.

Il Comitato degli Scrutatori è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. I soci possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

Salvo nei casi in cui diversamente disposto dall'art.20 del vigente Statuto, le proposte che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi si intendono approvate. Il risultato delle votazioni è fatto constare nel verbale fatto firmare dagli scrutatori. Esso obbliga tutti i soci, anche se non hanno partecipato alla votazione.

### Art.4 - Deliberazioni di trasformazione o scioglimento della Società

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale ed alla trasformazione del tipo di cooperativa, a norma dell'art.20 del vigente statuto, per essere valide devono riportare il voto favorevole della metà più uno degli iscritti.

L'eventuale deliberazione di scioglimento deve riportare un numero di voti pari ad almeno tre quarti dei soci.